REGOLAMENTO (CEE) N. 1519/93 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1993

recante deroga al regolamento (CEE) n. 1738/89 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di frumento duro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3103/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976, relativo all'aiuto per il frumento duro (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3656/90 (4), ha stabilito le norme generali relative alla concessione dell'aiuto per il frumento duro; che spetta alla Commissione stabilire le relative modalità di applicazione;

considerando che l'Italia ha rafforzato in particolare i controlli sull'aiuto alla produzione del frumento duro attraverso una verifica completa delle superfici oggetto delle domande di aiuto; che il numero delle domande per le quali sono necessarie indagini supplementari non permette il rispetto di alcuni termini amministrativi imposti dalla normativa comunitaria; che si tratta in particolare del termine per il versamento dell'aiuto alla produzione del frumento duro fissato al 30 aprile dal regolamento (CEE) n. 1738/89 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 920/90 (6); che è pertanto opportuno autorizzare l'Italia a prorogare tale termine per i versamenti da effettuare per la campagna 1992-93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1738/89, l'Italia è autorizzata a versare l'aiuto per il frumento duro per la campagna di commercializzazione 1992-93 entro il 15 settembre 1993.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.
(3) GU n. L 351 del 21. 12. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 34.
(5) GU n. L 171 del 20. 6. 1989, pag. 31.
(6) GU n. L 94 dell'11. 4. 1990, pag. 15.